



# COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

**N. 22 Reg.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi addì 19 del mese di marzo alle ore 16:45 nella casa Comunale.

Convocata a cura del Sindaco Raito Dott. Leonardo, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presente	Assente
RAITO Leonardo	Sindaco	<b>SI</b>	
PAVANI Consuelo	Vice Sindaco		<b>SI</b>
COLOMBANI Sonia	Assessore	<b>SI</b>	
DEMETRI Valentina	Assessore		<b>SI</b>
RANZANI Massimo	Assessore	<b>SI</b>	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Il Sindaco Raito Dott. Leonardo, riconosciuta la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ne assume la Presidenza ed invita la Giunta a prendere in esame il seguente:

### **OGGETTO** **APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO A** **DISTANZA GIUNTA COMUNALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; qualificandola successivamente, l'11 marzo 2020, come una pandemia;

VISTI:

- a) la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- b) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 23 febbraio 2020;
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 25 febbraio 2020;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52 del 1° marzo 2020;
- f) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», Serie Generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 55 del 4 marzo 2020;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.59 dell'8 marzo 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. q), il quale stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»;
- h) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, che ha rafforzato ulteriormente le misure di contenimento e contrasto dell'epidemia su tutto il territorio nazionale;

VISTO, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 dell'11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale»;

RITENUTA la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

VISTO il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza afferma quanto segue:

«Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: «Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati»;

- l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: «La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti»;

- il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art. 7 comma 1 laddove si legge che «Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»; l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale «Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)» e comma 3 bis «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.»; l'art. 41 comma 1 che recita «Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.»; l'art. 45, comma 1 secondo cui «I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale»;

**RICHIAMATO** il capo I, sezione III, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

**VISTO**, in particolare, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 73, comma 1, il quale prevede che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

DATO ATTO che la partecipazione dei membri della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

CONSIDERATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza;

DATO ATTO che l'ordinamento giuridico impone che ogni disposizione deve essere interpretata nel senso che essa produca una norma idonea a conseguire gli obiettivi per la quale essa è preordinata, e ciò non sarebbe possibile nel caso di un Comune in cui Sindaco (e suo vice) e Segretario comunale fossero per vari motivi impossibilitati ad assicurare la compresenza conseguendone che una diversa interpretazione ed applicazione della disposizione comporterebbe l'impossibilità materiale di fruire in concreto della facoltà concessa ex lege;

CONSIDERATO che:

- a) l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- b) la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA che nelle riunioni a distanza della Giunta comunale dovranno essere rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

RITENUTO, altresì, necessario che:

- a) sia consentito al Sindaco, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- b) sia consentito al Segretario comunale verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) tutti i componenti della Giunta comunale debbono avere la possibilità di accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

RITENUTO, infine, che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

VISTA la proposta di regolamento per il funzionamento della Giunta comunale a distanza elaborata dal Segretario comunale, dott. Ruggero Tieghi, ed allegata al presente provvedimento;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale individua la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento per il funzionamento a distanza della Giunta comunale, composto da n. 4 articoli ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;
3. di dichiarare con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

## **Regolamento di funzionamento a distanza della Giunta comunale**

### **Art. 1. - Generalità e principi sedute a distanza**

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica, che permetta la possibilità ad uno o più componenti dell'organo ed al Segretario comunale di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta comunale può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

### **Art. 2 - Tecnologia necessaria**

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
  - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
  - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
  - c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
    - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
    - intervenire nella discussione;
    - effettuare una votazione palese (la modalità a distanza non è compatibile con il voto segreto).
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Sindaco di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario comunale e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
  - a) la videoconferenza;
  - b) la web conference;
  - c) ed altri mezzi messi a disposizione dell'informatica.

### **Art. 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione**

1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza la Giunta comunale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la riservatezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativi.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario comunale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e di quelli che hanno partecipato da remoto.

### **Art. 4 - Attuazione e competenze**

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza dell'Ufficio di Segreteria ed in specie della struttura organizzativa a supporto della Giunta comunale.
2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica-informativa del presente atto è di competenza della struttura organizzativa competente per i servizi informatici



# COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO A DISTANZA GIUNTA COMUNALE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Lì, 19.03.2020

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ruggero TIEGHI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

NON DOVUTO

Lì, 19.03.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dott. Leonardo RAITO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Ruggero TIEGHI

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amm.Vo certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì 24 marzo 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, martedì 24 marzo 2020

COLLABORATORE AMM.VO  
F.to Gabriele BORTOLOZZO

---

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Dott.ssa Simona GHIRARDINI

---

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi da martedì 24 marzo 2020 a mercoledì 8 aprile 2020

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Ruggero TIEGHI